

REPERTORIO N. 1283 del 24/06/2021

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO

AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO

CONTRATTO

Per l'affidamento della gestione del Centro Diurno di Manduria afferente al Dipartimento di Salute Mentale della ASL di Taranto Gara n. 7187697. **Lotto n. 16, CIG: 76152016A9.**

TRA

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO, con sede in Taranto al V.le Virgilio n. 31, Partita I.V.A. e Codice Fiscale n° 02026690731, rappresentata dall'Avv. Stefano Rossi, nato a Lecce il 20/09/1964, domiciliato per la carica presso la stessa Azienda, che interviene nel presente atto non in nome proprio ma esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse dell'Azienda Sanitaria di Taranto, nella qualità di Direttore Generale, nominato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1507 del 04/09/2018, di seguito denominata per brevità "ASL TA",

E

NUOVA LUCE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, con sede in Taranto (TA), alla Via Lazio n. 85, 74121, C.F./Partita I.V.A. 02673320731, nella persona della Sig.ra Veronica Salinaro, nata a Castellaneta (TA), il 14/09/1981, in qualità di Legale rappresentante della Cooperativa Sociale, di seguito denominata per brevità "Appaltatore";

PREMESSO CHE

- con delibera di autorizzazione a contrarre n. 343/2018 è stata indetta una procedura aperta in modalità telematica, sul portale di EmpULIA, per l'affidamento della gestione di n. 7 Comunità Riabilitative Assistenziali Psichiatriche, n. 2 Comunità

Alloggio e n, 7 Centri Diurni per gli utenti del Dipartimento di Salute mentale dell'Asl di Taranto;

- L'Appaltatore è risultato aggiudicatario in via definitiva relativamente al Lotto n. 16 – giusta deliberazione del Direttore Generale n. 433 del 24/02/2021 per un importo di € 2.502.976,00 oltre IVA come per legge e, per l'effetto, si obbliga ad eseguire le prestazioni direttamente a favore dell'ASL TA, alle condizioni, modalità, termini e prezzi stabiliti nel presente Contratto, nel Capitolato D'oneri, nel Disciplinare di Gara, nonché negli atti e documenti ivi richiamati e nel Progetto Tecnico del dì 01/12/2018 presentato in sede di offerta;

- L'appaltatore dichiara che, quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati, nonché dal bando di gara e dal disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, lo stesso ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

- L'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, il cui contenuto si ha qui per richiamato per formarne parte integrante e sostanziale;

- A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del Contratto, l'Appaltatore ha prestato una cauzione definitiva mediante la stipula di una polizza fideiussoria con la Compagnia ELBA ASSICURAZIONI S.p.A. n. 1758693 del 30/03/2021 per un importo pari ad € 125.148,80;

- L' Appaltatore ha, inoltre, stipulato con la Compagnia UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.a. una polizza assicurativa per la responsabilità civile n. 182324110; In particolare, detta polizza tiene indenne l'ASL TA, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al contratto.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'ASL TA, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

- La cooperativa sociale, infine, ha stipulato una polizza a copertura dei rischi da incendio e per danni al patrimonio relativamente agli immobili in gestione, con la Compagnia UnipolSai Assicurazioni S.p.a., n. 179394989, emessa in data 29/03/2021.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, il cui contenuto costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto, l'allegato "A" (capitolato speciale di appalto) e l'Allegato "B" (dichiarazione di offerta economica).

Articolo 2

Definizioni

1. Nell'ambito del Contratto si intende per:

Amministrazione Contraente: ASL di Taranto;

Contratto: il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;

Appaltatore: l'impresa o il raggruppamento temporaneo di imprese risultato

aggiudicatario;

2. Le espressioni riportate negli allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole del contratto dispongano diversamente.

Articolo 3

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione dell'appalto e dei servizi connessi, oggetto del presente contratto, sono regolati in via graduata:

a. dalle clausole del presente atto e dai suoi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

b. dalle norme in materia di Contabilità dello Stato ed appalti pubblici di forniture;

c. dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato;

d. dal Capitolato d'oneri;

e. dal disciplinare di gara;

f. dal progetto tecnico del dì 01/12/2018;

g. dall'offerta economica del 29/11/2018;

2. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando, in ogni caso, anche dove intervengano modificazioni autoritative delle tariffe proposte in sede di gara, migliorative per l'appaltatore, quest'ultimo rinuncia a promuovere ogni azione e/o ad apporre eccezioni atte a modificare, sospendere, risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Articolo 4

Oggetto

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento quinquennale del Centro Diurno di Manduria afferente al Dipartimento di Salute Mentale della ASL di Taranto ed il relativo espletamento delle attività terapeutico riabilitative come specificatamente dettagliato nel Capitolato Speciale.

2. Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni e le caratteristiche previste nel Capitolato Speciale di gara e nel Progetto tecnico. Le obbligazioni contrattuali dovranno essere eseguite dall'Appaltatore in favore dell'ASL TA, Amministrazione beneficiaria.

3. Per la descrizione dettagliata dei servizi si rinvia alle previsioni di cui al Capitolato Tecnico ed alla Progetto tecnico dell'Appaltatore.

Articolo 5

Esecuzione e durata del contratto

1. L'appalto dovrà essere attivato entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Contratto. I primi 60 (sessanta) giorni di esercizio, s'intendono di prova.

2. La Amministrazione Contraente potrà, tuttavia, recedere unilateralmente dal contratto, in caso di importanti criticità riscontrate nello svolgimento del servizio da parte dell'Appaltatore. Il servizio avrà durata di 5 anni a decorrere dall'inizio di attività, con possibilità di proroga per ulteriori sei mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni, al fine di consentire l'espletamento di una nuova procedura di affidamento.

3. Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore dall'Amministrazione contraente in relazione alle prestazioni previste dal presente contratto è quello riportato nell'offerta economica allegata quale parte integrante del presente contratto (Allegato n. 2).

4. L'importo a base di gara, non rappresenta un vincolo per la ASL che corrisponderà l'importo di €82,88 (ottantadue/88 oltre IVA, se dovuta) al giorno per ciascun ospite regolarmente inserito a tempo pieno nel Centro Diurno, con le decurtazioni previste

dall'art. 2 del Capitolato d'oneri, in caso di assenze temporanee.

Articolo 6

Invariabilità del prezzo

1. Il corrispettivo determinato ai sensi del precedente articolo è da intendersi fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto, fatti salvi i provvedimenti regolamentari in materia adottati dalla Regione Puglia.

Articolo 7

Condizioni per l'erogazione del servizio e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività e/o fornitura si rendesse necessaria, anche se materialmente non indicata nel presente contratto, per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. L' Appaltatore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato di gara, nel Progetto Tecnico nonché nel presente Contratto, pena risoluzione contrattuale.

3. L'Appaltatore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto.

4. L'Appaltatore è l'unico responsabile dinanzi ai terzi per danni conseguenti all'inosservanza delle presenti disposizioni.

5. In ogni caso, l'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme, le prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti nonché quelle

che dovessero divenire obbligatorie successivamente alla stipula del contratto. Pertanto, lo stesso è tenuto costantemente a raffrontarsi con l'ASL TA adeguandosi prontamente alle modifiche imposte da norme legislative o regolamentari e, anche adottate dalla Amministrazione Contraente, che regolano l'oggetto del presente appalto. Si rinvia in particolare all'art. 16 del Capitolato d'onori per quanto attiene la disciplina dei beni immobili, mobili ed inventario.

6. L'Appaltatore dichiara, altresì, di aver acquisito tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica dei servizi oggetto dell'affidamento e per la formulazione dell'offerta e che, non potrà, pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi diversi rispetto a quanto pattuito nel presente Contratto, assumendosene ogni relativa alea.

7. L'Appaltatore s'impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione contraente da tutte le conseguenze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, d'igiene e sanitarie vigenti.

8. Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite nel rispetto delle modalità e tempi previsti dal Capitolato e dal Progetto Tecnico, ove migliorativo.

9. L'Appaltatore si obbliga a consentire all'ASL TA di procedere in qualsiasi momento ed anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per agevolare lo svolgimento di tali verifiche.

Articolo 8

Personale addetto al servizio

1. L'Appaltatore, per lo svolgimento del servizio, si impegna ad utilizzare, ai sensi dell'art. 25 della Legge regionale n. 25/2007. il personale ricompreso nell'elenco allegato al disciplinare di gare relativo al lotto n. 16 del Centro Diurno di Manduria e a mantenere

l'attuale organico.

2. L'assunzione in corso d'opera di nuovi addetti, in aggiunta a quelli di cui all'elenco innanzi indicato in relazione al presente appalto, dovrà preventivamente essere comunicata alla Amministrazione contraente, la quale rilascerà apposita autorizzazione preventiva. L'assenza di detta autorizzazione preventiva comporterà alla scadenza contrattuale, la non inclusione di dette unità di personale nella lista di quello suscettibile di passaggio al nuovo gestore aggiudicatario.

3. L'appaltatore dovrà comunicare tempestivamente all'ASL TA ogni e qualsiasi variazione del personale addetto al servizio durante l'esecuzione del presente contratto, impegnandosi, altresì, a sostituire quel personale che, in base a valutazione motivata da parte del personale dell'ASL TA addetto al controllo dell'appalto abbia dato luogo ripetutamente alla inosservanza delle norme contenute nel presente atto e/o non abbia dato sufficiente garanzia di professionalità. Il personale dovrà attenersi alle disposizioni impartite dall'Azienda Sanitaria e, dovrà essere in possesso dei requisiti previsti nella dichiarazione dell'appaltatore.

4. L'Appaltatore è obbligato a garantire la continuità dei servizi prestati, assicurando la regolare presenza degli operatori. Le sostituzioni del personale assente (per cause normativamente previste, ad es.: congedo ordinario o straordinario, malattia) devono essere garantite dall'Appaltatore con tempestività e con personale in possesso dei medesimi requisiti richiesti per il personale titolare.

5. Si rinvia inoltre a tutto quanto stabilito negli artt. 6, 7, 8.

Articolo 9

Obblighi di cui all'art. 53, comma 16 ter d.lgs. n. 165/2001 "incompatibilità ex dipendenti della pubblica amministrazione"

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e del Piano

Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera dell'A.N.A.C. (già CIVIT) n. 72 dell'11 settembre 2013, l'appaltatore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'ASL di Taranto nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

2. La violazione degli obblighi sopra richiamati costituisce causa di risoluzione del contratto.

Articolo 10

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'Appaltatore si obbliga ad:

- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti da disposizione legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché a rispettare la vigente disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'Appaltatore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla presente procedura di appalto, le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- osservare le norme contenute in atti legislativi e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a proprio carico i relativi oneri, dandone dimostrazione alle aziende ed in particolare applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

3. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla sua natura artigiana o industriale, dalla struttura e dimensione della ditta stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, ivi compresa la forma cooperativa;

Articolo 11

Responsabili designati dalle parti

1. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) individuato nel Direttore del DSM, presterà ogni opportuna e dovuta collaborazione al RUP finalizzata a garantire la regolarità nell'espletamento del servizio, provvederà direttamente o tramite suoi delegati ad attestare per ogni fattura trasmessa la regolarità quali – quantitativa del servizio ed alla successiva liquidazione delle fatture nonché a proporre l'applicazione delle penali previste dal presente contratto e dal capitolato.

2. Il DEC potrà impartire disposizioni finalizzate a garantire la regolarità nell'espletamento del servizio, predisporre accertamenti e controlli in qualsiasi momento indirizzati a verificare la rispondenza del servizio a quanto contrattualmente previsto ed oggetto dell'offerta tecnica. A discrezione del DEC i controlli potranno avvenire in contraddittorio con il referente del presente Contratto nominato dalla ditta aggiudicataria. Degli stessi sarà redatto un verbale in contraddittorio con il referente del contratto nominato dall'Appaltatore od un suo incaricato, consegnato in copia anche l'Appaltatore

3. L'Appaltatore nomina il dott. Vincenzo Maisto, in qualità di Responsabile Tecnico del Servizio oggetto del presente Contratto, con incarico e compiti di interfaccia unica verso l'ASL TA, del quale si riportano i seguenti dati di contatto: nato a Maddaloni (CE), il 27/12/1982 e residente in Palagianò (TA), alla Via Beato Egidio n. 12, C.F.:

MSTVCN82T27E791R, tel: 3404999849, email: vincenzomaisto@nuovaluce.it-

Articolo 12

Supervisione e controllo

1. Le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione del Contratto, di quanto previsto dal Capitolato e dalla relazione tecnica dell'Appaltatore sono svolte dall'ASL TA, attraverso il Direttore dell'Esecuzione del Contratto di cui al precedente articolo 11 Il Referente dell'Appaltatore, rilevata la mancanza e/o carenza del servizio, dovrà provvedere immediatamente a farlo eseguire senza nulla pretendere, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e penali.

2. L'inadempienza si intende debitamente contestata mediante consegna di copia del verbale di cui al precedente art. 11 ed a seguito di formale comunicazione del rup, su indicazione del dec all'Appaltatore, effettuata attraverso PEC.

3. L'Appaltatore potrà presentare le proprie contro deduzioni, così come previsto dal capitolato entro 10 giorni dalla data ricevimento della predetta comunicazione. Espletate le eventuali ulteriori verifiche del caso, il rup applicherà le relative penali.

Articolo 13

Corrispettivi, Fatturazione e Pagamenti

1. Il corrispettivo mensile dovuto all'Appaltatore dall'Amministrazione contraente in relazione alle prestazioni previste dal presente contratto è quello riportato nell'offerta economica allegata quale parte integrante del presente contratto.

2. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dall'Amministrazione in favore dell'Appaltatore sulla base della fattura emessa da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa e dal capitolato speciale. Si rinvia inoltre a tutto quanto stabilito all'art. 29 del Capitolato d'onori.

3. L'importo delle predette fatture verrà corrisposto secondo la normativa vigente in

materia e, comunque, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, e bonificato sul conto corrente bancario acceso presso la Banca Intesa Sanpaolo S.p.a. e intestato all'Appaltatore recante IBAN: IT95J0306909606100000178438, espressamente indicato e dedicato dalla ditta aggiudicataria per i pagamenti relativi al presente contratto, in base alle disposizioni della legge n. 136/10 in materia di tracciabilità dei pagamenti, e che il soggetto autorizzato a movimentare e operare sullo stesso è la Sig.ra Veronica Salinaro.

4. L'appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'Amministrazione contraente, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

5. La fattura dovrà essere inviata, per la registrazione contabile ai fini fiscali, in formato elettronico, come previsto dalla Legge 244/2007 modificata da Decreto Legge 66/2014.

Il codice Amministrazione destinataria dell'ASL di Taranto è il seguente: UFHHGB – Viale Virgilio n.31, 74121 Taranto - P.I. 02026690731.

6. La liquidazione avverrà previo accertamento di tutte le condizioni contrattuali per il servizio prestato e con le modalità previste nel Capitolato d'appalto.

7. Resta tuttavia espressamente inteso che, in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e attività previste nel Contratto; qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. dall'Amministrazione contraente.

Articolo 14

Trasparenza

1. L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 15

Penali

1. S'intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente contratto, le penali di cui all'art.23 del Capitolato Speciale di Appalto.

2. Le penali maturate saranno trattenute in sede di liquidazione dei crediti dell'Appaltatore. L'ASL TA potrà, inoltre, rivalersi direttamente sull'importo della cauzione

definitiva (che dovrà comunque essere successivamente integrata) per l'importo della penale applicata e per le spese straordinarie che abbia dovuto sostenere per assicurare la regolarità e la funzionalità della propria attività.

3. È fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di rivalersi nelle competenti sedi per il risarcimento del danno subito in caso di insufficiente capienza della cauzione definitiva.

4. L'applicazione di tutte le penalità e sanzioni previste saranno adottate con semplice provvedimento del RUP – trasmesso a mezzo PEC all'Appaltatore e senza alcuna formalità giudiziaria o espressa pronuncia della magistratura; tali decisioni si intenderanno senz'altro immediatamente esecutive, nonostante la proposizione di gravame presso l'Autorità Giudiziaria competente.

5. L'insorgere di eventuali contestazioni, anche relative al pagamento delle fatture, non darà in nessun caso diritto all'Appaltatore di sospendere o ritardare il servizio.

Articolo 16

Caucione definitiva

1. A garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali - anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 c.c. - assunte con la stipula del Contratto per il periodo di validità del medesimo, l'Appaltatore ha prestato una cauzione definitiva, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 103 del d. lgs. n. 50/2016, in favore dell'ASL TA.

2. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'ASL TA ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali. La garanzia opera nei confronti dell'ASL TA a far data dalla sottoscrizione del Contratto.

3. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla completa

ed esatta esecuzione delle obbligazioni; pertanto, la garanzia sarà svincolata, a richiesta dell'interessato, previa deduzione di eventuali crediti dell'ASL TA maturati nei confronti dell'Appaltatore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi i termini di prestazione dei servizi.

4. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dall'ASL TA.

5. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'ASL TA.

6. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'ASL TA ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

Articolo 17

Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Le parti s'impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel pieno rispetto di quanto definito al d.lgs. 196/2003 e dal Regolamento Europeo 679/2016 sulla Data Protection (GDPR).

2. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

3. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione contraente, ha facoltà di

dichiarare risolti di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare;

5. l'Appaltatore potrà menzionare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti;

Articolo 18

Risoluzione del contratto

1. La risoluzione del contratto avverrà, in tutti i casi di cui all'art. 108 D.lgs 50/2016 e di quanto previsto dal Capitolato speciale d'appalto ed alle specifiche ipotesi previste nel presente Contratto, in ogni caso, si conviene che la Stazione Appaltante, potrà risolvere *ipso jure* il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., (clausola risolutiva espressa), previa comunicazione a mezzo pec all' Appaltatore, per i seguenti motivi:

- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore nel corso della procedura di gara di cui in premessa;

- qualora gli accertamenti previsti dal d. lgs. n. 159/2011 (cd. "antimafia") presso la Prefettura competente risultino positivi;

- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, nonché difformità tra le caratteristiche dei beni forniti durante l'esecuzione del servizio e quelle dichiarate nell'offerta di gara;

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ASL TA, ai sensi del precedente articolo 17;

- mancata copertura assicurativa dei rischi verificata in qualsiasi momento di vigenza del Contratto;

- inosservanza delle norme igienico - sanitarie nella conduzione del servizio;

- gravi danni causati a persone, cose, impianti ed attrezzature di proprietà dell'ASL TA;

- gravi e reiterate negligenze nella conduzione del servizio tali da compromettere la qualità dei servizi e la funzionalità degli stessi e da arrecare pregiudizio all'immagine dell'ASL TA.

2. Per tali effetti sono considerate gravi inadempienze le eventuali carenze igienico – sanitarie ed il mancato rispetto delle norme di sicurezza.

- La risoluzione del contratto porterà come conseguenza, l'incameramento da parte dell'Amministrazione della cauzione a titolo di penale e, inoltre, l'Appaltatore sarà tenuto a

risarcire l'Ente di ogni maggior onere e spesa per l'esecuzione in danno del servizio.

La risoluzione del contratto porterà come conseguenza, l'incameramento da parte dell'Amministrazione della cauzione a titolo di penale e, inoltre, l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire l'Ente di ogni maggior onere e spesa per l'esecuzione in danno del servizio.

Articolo 19

Recesso

1.L'Azienda Sanitaria può recedere dal contratto, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, per motivi di interesse pubblico che saranno specificamente indicati nel relativo provvedimento.

L' Amministrazione Contraente ha diritto al recesso nei casi di:

a) giusta causa;

b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici.

2. Si conviene che, per *giusta causa* s' intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- che l'Appaltatore sia sottoposto a procedure concorsuali, ivi inclusa l'amministrazione

	controllata, ovvero sia posto in liquidazione;	
	- che l'Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti dalla Lettera di Invito e dal	
	Disciplinare relativi alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale è stato	
	scelto l'Appaltatore medesimo;	
	- che, qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore	
	delegato o il Direttore Generale o il responsabile tecnico dell'Appaltatore siano	
	condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica	
	Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano	
	assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;	
	- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente	
	Contratto.	
	3. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni	
	contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'	
	Amministrazione Contraente.	
	4. In caso di recesso da parte dell'Amministrazione Contraente, l'Appaltatore ha diritto al	
	pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo	
	il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a	
	qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore	
	compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto	
	dall'articolo 1671 cod. civ.	
	5. Si richiama espressamente l'art. 28 del Capitolato d'onori.	
	Articolo 20	
	Divieto di cessione del contratto. Cessione del Credito	
	1. Fatte salve le vicende soggettive dell'Appaltatore, disciplinate all'art. 106 comma 1 lett.	
	d) n. 2 del Codice degli Appalti, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente	
	18	

contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si

applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

2. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 comma 13 del Codice.

3. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Istituto di credito interessato.

4. La notificazione all'ASL TA dell'eventuale cessione del credito, effettuata nella forma menzionata al precedente comma, dovrà avvenire, pena la non opponibilità al medesimo, a mezzo posta elettronica certificata.

5. L'ASL TA potrà rifiutare la cessione debitamente notificata. L'eventuale rifiuto verrà comunicato - pari mezzo - entro il termine di 15 giorni dalla data di notificazione della cessione.

6. In caso di mancato invio della comunicazione di rifiuto entro tale termine, la cessione si intenderà accettata.

7. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

8. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

9. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Istituto al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Articolo 21

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico all'Amministrazione contraente per legge.

2. L'Appaltatore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, per la quale ultima si opererà in regime di 'split payment'; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del DPR n. 131/1986, con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore.

Articolo 22

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. L'Appaltatore assume, in proprio, ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone, sia dipendenti o dei pazienti e/o di terzi, causati nel corso dell'esecuzione del Contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Qualora venga promossa nei confronti dell'ASL TA azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su Beni oggetto del presente appalto, l'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'ASL TA è tenuta ad informare prontamente per iscritto l'Appaltatore delle suddette iniziative giudiziarie.

2. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente intentata nei confronti dell'ASL TA, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

3. Si richiama espressamente quanto previsto dall'art. 18 del Capitolato d'onere.

Articolo 23

Foro Competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Appaltatore e l'Amministrazione contraente derivanti dall'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, è esclusa la competenza arbitrale; sarà competente in via esclusiva il Foro di Taranto.

Articolo 24

Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole – avendone negoziato il contenuto – che dichiarano di approvare specificamente, singolarmente e nel loro insieme, restando inteso che qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; si conviene, inoltre, che l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta invalidità o inefficacia del Contratto nel suo complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte dell'Amministrazione contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti alla stessa spettanti, riservandosi comunque quest'ultima di farli valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza, esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

4. Il presente Contratto viene sottoscritto in tre esemplari, ognuno dei quali viene ritenuto un originale, che tuttavia insieme costituiscono un unico e lo stesso strumento.

5. Il presente Contratto di compone n. 23 pagine, ciascuna siglata dalle due parti e questa ultima firmata per esteso.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'AZIENDA CONTRAENTE

L'APPALTATORE

Azienda Sanitaria Locale TARANTO NUOVA LUCE SOCIETÀ COOP. SOCIALE

Il Direttore Generale

Il Legale Rappresentante

Avv. Stefano Rossi

Sig.ra Veronica Salinaro

La sottoscritta Sig.ra Veronica Salinaro, legale rappresentante della Cooperativa Sociale, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicata), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Esecuzione e durata del contratto), Articolo 6 (Invariabilità del prezzo), Articolo 7 (Condizioni per l'erogazione del servizio e limitazione di responsabilità), Articolo 8 (Personale addetto al servizio), Articolo 9 (Obblighi di cui all'art. 53, comma 16 ter D. Lgs. n. 165/2001 <incompatibilità ex dipendenti della pubblica amministrazione>), Articolo 10 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 11 (Responsabili designati dalle parti), Articolo 12 (Supervisione e controllo), Articolo 13 (Corrispettivi, fatturazione e pagamenti), Articolo 14 (Trasparenza), Articolo

15 (Penali), Articolo 16 (Cauzione definitiva), Articolo 17 (Riservatezza e trattamento dei dati personali), Articolo 18 (Risoluzione del contratto), Articolo 19 (Recesso), Articolo 20 (Divieto di cessione del contratto. Cessione del credito), Articolo 21 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 22 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 23 (Foro competente), Articolo 24 (Clausola finale).

Taranto, _____

L'APPALTATORE

NUOVA LUCE SOCIETÀ COOP. SOCIALE

Il Legale Rappresentante

Sig.ra Veronica Salinaro